

2. In conformità all'articolo 7 dell'indirizzo in materia di riservatezza, la BCN non facente parte dell'Eurosistema informa la BCE almeno una volta l'anno di eventuali problemi riscontrati nell'ultimo periodo, delle azioni intrprese al riguardo e delle previste migliorie in merito alla tutela della riservatezza dei dati sul credito. L'STC redige la relativa relazione. La BCN non facente parte dell'Eurosistema, in caso di modifiche alla normativa nazionale potenzialmente incidenti sulla tutela della riservatezza accordata al set di dati AnaCredit ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione alla BCE.

3. La BCE può richiedere alla BCN non facente parte dell'Eurosistema di adottare misure supplementari ovvero di imporre condizioni ulteriori dopo aver debitamente informato la BCN non facente parte dell'Eurosistema in merito al suo accesso al set di dati AnaCredit e a relativo utilizzo.

#### Articolo 3

### Segnalazione di violazioni e sospensione dell'accesso

1. Se il trattamento del set di dati AnaCredit, compresi i dati sul credito raccolti da BCN non facenti parte dell'Eurosistema, è effettuato in violazione della riservatezza, della protezione dei dati o di altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione, nel caso di una delle parti, e/o dalla normativa nazionale, nel caso della BCN non facente parte dell'Eurosistema, le parti adottano misure appropriate al fine di porre rimedio a tale violazione e prevenire il suo ripetersi. Le parti adempiono gli obblighi imposti dalla normativa applicabile, compresi, se del caso, gli obblighi di notifica.

2. La BCE può sospendere l'accesso della BCN non facente parte dell'Eurosistema al set di dati AnaCredit e richiedere alla BCE non facente parte dell'Eurosistema di cancellare immediatamente set di tali dati memorizzati internamente se la BCE stabilisce che ciò è necessario a prevenire una significativa violazione del presente accordo ovvero assicurare il rispetto di disposizioni di legge applicabili alle parti, ovvero in caso di sospensione del riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante in conformità all'articolo 7 della decisione. La cancellazione dei dati è effettuata in conformità ai requisiti applicabili imposti dalla normativa nazionale.

#### Articolo 4

### Risoluzione delle controversie

Fatti salvi i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo, ogni controversia di carattere operativo o tecnico insorta tra le parti in relazione al presente accordo e che non possa essere risolta con accordo è definita in conformità al protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC del 26 aprile 2007 come successivamente modificato o sostituito.

#### Articolo 5

### Non cedibilità

Il presente accordo e i diritti e gli obblighi ai sensi del medesimo non possono essere ceduti senza il previo consenso della BCE.

#### Articolo 6

### Data di efficacia, modifiche e risoluzione

1. La BCE e la BCN non facente parte dell'Eurosistema divengono parti del presente accordo esclusivamente mediante la regolare sottoscrizione e stipula dell'accordo. L'accordo diviene efficace dalla data specificata dal Consiglio direttivo e dopo la preventiva comunicazione alla BCN non facente parte dell'Eurosistema. Salva diversa convenzione tra le parti e impregiudicati i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo, il presente accordo conserva efficacia fintanto che la BCN non facente parte dell'Eurosistema è parte del presente accordo.

2. Il presente accordo può essere modificato esclusivamente per iscritto in modo conforme al modello di accordo di cui all'allegato II della decisione.

3. Il presente accordo è automaticamente risolto se la BCE delibera di cessare il riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante ai sensi dell'articolo 7 della decisione.

4. Sia la BCN non facente parte dell'area dell'euro che la BCE possono risolvere il presente accordo con preavviso scritto non inferiore a [trenta/sessanta] giorni. La risoluzione del presente accordo fa salva la continuazione e la permanenza dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle parti esistenti o sorti anteriormente alla data in cui la risoluzione ha effetto. Le regole di cui all'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, relative alle condizioni per l'utilizzo e la trasmissione dei dati sul credito e alla tutela della riservatezza continuano a trovare applicazione successivamente alla risoluzione del presente accordo rispetto a tutti i dati sul credito, compresi quelli raccolti dalla BCN non facente parte dell'Eurosistema, resi disponibili prima della data di risoluzione.

